

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1506

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BRAMBILLA**

Introduzione del titolo VI-*bis* del libro II del codice penale, in materia di delitti contro l’ambiente, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale

Presentata il 7 agosto 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in oggetto introduce una serie di nuovi articoli nell’ambito del codice penale volti a costituire il nuovo titolo VI-*bis* del libro II in materia di delitti contro l’ambiente. Appare ormai da diverso tempo ineludibile la necessità di prevedere nell’ambito del sistema penale un insieme di norme omogenee che tutelino l’ambiente a fronte dell’allarme sociale prodotto dai diffusi comportamenti illeciti in campo ambientale, che ledono, spesso in maniera irreversibile, il diritto alla salute, alla qualità della vita e alla conservazione di una sicura soglia di benessere dei cittadini. È stata oltremodo comprovata l’insufficienza della scelta operata finora dal legislatore di inserire tali reati non nel codice penale, come invece è avvenuto da diversi anni in Germania, in Francia e in altri Paesi europei, ma in una normativa speciale

destinata al riordino della disciplina amministrativa in materia ambientale. La legislazione italiana a tutela dell’ambiente e compresa, infatti, prevalentemente nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e nelle leggi speciali che reprimono specificatamente i fenomeni di inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo e paesaggio. Occorre, in particolare, porre rimedio all’attuale inadeguatezza dell’apparato sanzionatorio in materia di criminalità ambientale e, allo scopo, risulta fondamentale il passaggio dalle tradizionali figure di natura contravvenzionale, che non hanno dimostrato sufficiente efficacia deterrente, a quelle di natura delittuosa: queste ultime esprimono un maggiore disvalore delle relative condotte e non consentono la possibilità di innescare quei meccanismi di prescrizione che l’esiguità delle sanzioni rende frequenti nelle contravvenzioni. La

promozione di una più efficace tutela penale dell'ambiente attraverso l'introduzione nel codice penale dei delitti ambientali consentirebbe, altresì, di proseguire nella direzione correttamente imboccata dal decreto legislativo n. 121 del 2011, di attuazione della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Con la direttiva 2008/99/CE il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ritenuto che il ricorso al diritto penale costituisca una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi e, conseguentemente, hanno vincolato gli Stati membri ad adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. In particolare, l'articolo 3 della direttiva prevede che debbano essere punite con tali sanzioni tutta una serie di condotte come, ad esempio, lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora, nonché la raccolta, il trasporto, il recupero dei rifiuti. Il citato decreto legislativo di attuazione ha previsto modifiche al codice penale e al decreto-legge n. 152 del 2006 nella direzione imposta dalla direttiva e ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità delle persone giuridiche in relazione alla commissione di reati ambientali. Tuttavia, fatta salva l'in-

troduzione degli articoli 727-*bis* (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-*bis* del codice penale (distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto), il diritto penale ambientale non ha subito ulteriori modifiche e, dunque, la natura dei reati rimane, come detto, contravvenzionale. L'iniziativa legislativa in oggetto risponde, quindi, alla necessità di una complessiva rivisitazione del sistema penale in materia ambientale attraverso l'introduzione di specifici illeciti ambientali direttamente all'interno del codice penale, in un apposito titolo. In particolare, sono introdotte nuove fattispecie di reato e definizioni normative, tra le quali si segnalano quelle previste all'articolo 452-*bis* (inquinamento ambientale), all'articolo 452-*ter* (danno ambientale - pericolo per la vita o l'incolumità personale. Circostanze aggravanti), all'articolo 452-*quater* (disastro ambientale), all'articolo 452-*quinqüies* (alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna), all'articolo 452-*septies* (delitti ambientali in forma organizzata) e all'articolo 452-*octies* (frode in materia ambientale). Viene, poi, attribuita una delega al Governo finalizzata al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative concernenti illeciti penali e amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio mediante l'applicazione del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali, prevedendo che ai fatti puniti ai sensi del nuovo titolo VI-*bis* del libro II del codice penale si applichino solo le disposizioni penali, anche quando per i fatti stessi sono disposte sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale).

1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale è inserito il seguente:

« Titolo VI-*bis*

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

ART. 452-*bis*. — (*Inquinamento ambientale*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 150.000 chiunque, illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deterioramento:

a) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

b) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.

ART. 452-*ter*. — (*Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti*). — Nei casi previsti dall'articolo 452-*bis*, se si verifica la compromissione o il deterioramento si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 20.000 a euro 250.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dall'illecita immissione deriva una compromissione rilevante ovvero un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000. La compromissione si considera rilevante quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero parti-

colarmente onerosa o conseguibile mediante provvedimenti eccezionali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave o la morte di una persona si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro due milioni.

ART. 452-*quater*. — (*Disastro ambientale*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 250.000 a euro 2 milioni.

Si ha disastro ambientale quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità o se il fatto cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

ART. 452-*quinqüies*. — (*Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna*). — Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quater* e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:

a) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o un rilevante deterioramento della flora o del patrimonio naturale;

b) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o un rilevante deterioramento della fauna.

Le pene di cui al primo comma sono aumentate se l'uccisione di fauna avviene

con l'uso di sostanze venefiche o con un altro mezzo insidioso.

Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica il rilevante deterioramento della flora o il pregiudizio alla sopravvivenza di una specie animale protetta, le pene sono aumentate fino alla metà.

ART. 452-*sexies*. — (*Circostanze aggravanti*). — Nei casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*quinqies*, la pena è aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:

a) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

b) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

ART. 452-*septies*. — (*Delitti ambientali in forma organizzata*). — Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate da un terzo alla metà.

Quando taluno dei delitti previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*, le pene previste per ciascun reato sono aumentate della metà.

ART. 452-*octies*. — (*Frode in materia ambientale*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia ambientale, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 75.000.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione o di corruzione, ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o

morale nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla mancanza di autorizzazione.

ART. 452-*novies*. — (*Impedimento al controllo*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*quinqüies* è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri la pena della reclusione è aumentata di un terzo.

ART. 452-*decies*. — (*Delitti colposi contro l'ambiente*). — Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quinqüies* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite della metà.

ART. 452-*undecies*. — (*Pene accessorie*). — La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quater* comporta la pubblicazione della sentenza di condanna nonché, per tutta la durata della pena principale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici;

b) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a cinque anni;

c) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 452-*duodecies*. — (*Confisca*). — Per i delitti previsti dal presente titolo il giudice, con la sentenza di condanna o con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240 del presente codice, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quater* del presente codice, il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina, quando non è possibile la confisca del prezzo e del profitto del reato, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

ART. 452-*terdecies*. — (*Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni*). — Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a otto anni ».

ART. 2.

(Introduzione dell'articolo 25-quinquies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Dopo l'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 25-*quinquies*.1. – (*Delitti ambientali*). – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-*bis* del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quinquies* la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 452-*quater* la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

c) per i delitti colposi di cui all'articolo 452-*decies*, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a) e b) del presente comma, diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre anni ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di confisca).

1. Al comma 1 dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: « con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, » sono inserite le seguenti: « e dal titolo VI-*bis* del libro II del codice penale ».

ART. 4.

(Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni concernenti gli illeciti in materia ambientale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro per gli affari europei, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti illeciti penali e amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e di contrasto di tali illeciti.

2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1 per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi di decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi, anche parzialmente, ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso sessanta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte;

b) raccolta e coordinamento del sistema sanzionatorio, a fini di sistema-

zione, di maggiore efficacia e di dissuasività;

c) disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla presente legge, prevedendo che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-*bis* del libro II del codice penale si applichino solo le disposizioni penali, anche quando per i fatti stessi sono disposte sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente;

d) potenziamento degli strumenti di indagine e di accertamento degli illeciti di cui alla presente legge.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

5. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo il Governo è altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dagli articoli 1 e 2 della presente legge le modifiche strettamente necessarie a coordinare il presente intervento legislativo con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni, lacune e attenuazioni del regime sanzionatorio, anche alla luce normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi.

PAGINA BIANCA



17PDL0059860